



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto del Ministro recante *"Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione"*

Approvato nella seduta plenaria n. 52 del 22/1/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) - nel parere sull'Ordinanza relativa allo svolgimento degli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/20 - aveva rilevato la necessità di procedere al riordino della materia riguardante gli esami di idoneità e integrativi nella scuola secondaria, armonizzando le disposizioni normative concernenti gli esami di idoneità nel primo ciclo, previste nel decreto legislativo 62/2017, con le disposizioni su esami di idoneità e integrativi nel secondo ciclo, contenute in diversi testi legislativi e non completamente in linea con gli attuali ordinamenti o risalenti, addirittura, agli anni '20 del secolo scorso.

Il CSPI valuta, perciò, positivamente la pubblicazione di un decreto che, a decorrere dall'a.s. 2020/21, disciplini in un unico testo normativo lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, uniformando e semplificando le attività e le procedure nelle istituzioni scolastiche.

Nel testo in esame si rilevano alcune questioni di merito e altri contenuti che necessitano, a parere del CSPI, specifici interventi per rendere le norme più chiare, anche in relazione ad altre peculiari disposizioni legislative.

In riferimento alle questioni di merito e per quanto riguarda l'abbreviazione dei percorsi scolastici sia nel primo che nel secondo ciclo, si evidenzia quanto segue.

- L'art. 2, comma 5, prevede la possibilità di accedere all'esame di idoneità nel primo ciclo per abbreviazione del corso di studi, su richiesta delle famiglie e voto unanime dei docenti, in caso di *alunni ad alto potenziale intellettuale opportunamente certificato*. Si ritiene innanzitutto che dovrebbe essere specificato da chi dovrebbe essere rilasciata la certificazione, mentre lascia molto perplessi l'idea che possano essere "saltati" anni di scuola nel primo ciclo. Il percorso scolastico soprattutto nel primo ciclo, infatti, implica esperienze di crescita personale, di sviluppo affettivo e relazionale che non possono essere solo riferite al raggiungimento di risultati di apprendimento. Si comprende la difficoltà, che in qualche caso si trasforma in disagio, di alcuni alunni plus-dotati ma l'attenzione dovrebbe essere posta alla costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi che prevedano attività e proposte didattiche adeguate alle loro aspettative e potenzialità, come è peraltro possibile progettare a livello di classe e di scuola.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- All'art. 5, comma 3, lettera b), si prevede che gli studenti della scuola secondaria di secondo grado possano accedere con esame di idoneità a una classe successiva a quella per la quale sono in possesso della promozione, anche in questo caso "saltando" un anno e senza alcun altro vincolo, ad esempio di età. In realtà nel sistema nazionale di istruzione le norme vigenti prevedono la possibilità di abbreviare il corso di studi esclusivamente per merito nel penultimo anno di corso, come previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 62/2017. Su questo punto, peraltro, il CSPI si è già espresso nel parere riferito all'Ordinanza sulla sessione straordinaria degli esami per l'anno scolastico 2019/20: *«Costituisce un limite alla chiarezza del testo dell'art. 3 dell'Ordinanza in esame, nella parte in cui annovera tra i soggetti che possono sostenere gli esami di idoneità "i candidati interni, dotati di promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione", sottintendendo erroneamente la possibilità di una sorta di abbreviazione del corso di studi»*.
- Si rileva inoltre che l'obbligo di svolgimento dell'esame di idoneità da parte degli studenti in istruzione parentale è esteso alle classi del biennio (e all'idoneità alla classe terza) della scuola secondaria di secondo grado, essendo parte dell'obbligo scolastico. Anche su questo punto il CSPI ha già evidenziato che *"si dovesse tenere conto della necessità di sottrarre all'abrogazione l'art. 192 del Testo Unico anche per i licei e dell'intervenuto innalzamento dell'obbligo di istruzione con la legge 27.12.2006, n. 296 e della conseguente possibilità di estendere l'istruzione parentale fino alla classe seconda della scuola secondaria di secondo grado"*. Si suggerisce, pertanto, di aggiungere il seguente comma all'art. 5 in analogia con quanto già previsto all'art. 2, comma 6: *"Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione"*.
- All'art. 2, comma 4, si stabilisce che gli alunni del primo ciclo possano accedere agli esami di idoneità se ritirati entro il 15 marzo, quindi con le stesse modalità previste per la scuola secondaria di secondo grado. Questa possibilità confliggerebbe con quanto previsto dall'art. 111 del dPR 297/94 che indica solo l'istruzione parentale come possibile assolvimento dell'obbligo scolastico e con le modalità per gli esami di idoneità già previste dal decreto 62/2017.
- Il CSPI condivide, nell'art. 4, comma 10, la scelta relativa alle modalità di passaggio nel primo anno della scuola secondaria di secondo grado, in quanto riconosce il valore orientativo e coerente con l'idea di un biennio iniziale. Si evidenziano, invece, perplessità per quanto riguarda la lett. b) del su indicato comma quando nel successivo comma 12 si prevede l'individuazione di *"eventuali carenze formative"* nel passaggio da una classe prima a una classe seconda di diverso indirizzo, sia per l'implicita svalutazione delle discipline di indirizzo svolte nel primo anno, sia per le modalità previste. Si suggerisce pertanto di semplificare il comma 12 lasciando solo il secondo periodo, cioè che l'efficace inserimento sia consentito mediante specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- Il CSPI sottolinea che dovrebbero essere inseriti nel decreto specifici punti riguardanti:
 - ✓ le modalità di attribuzione del credito scolastico riferito agli esami di idoneità per le classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado;
 - ✓ la presenza vincolante di attività assimilabili al PCTO (come previsto dal decreto legislativo 62/2017) per coloro che entrano in classe quinta, soprattutto negli istituti tecnici e professionali, per evitare che debbano essere espletate tutte le ore in un solo anno scolastico;
 - ✓ la previsione di un'eventuale sessione suppletiva, da tenersi comunque prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, per gli studenti che per comprovati motivi non abbiano potuto partecipare alla sessione ordinaria degli esami di idoneità/integrativi.
- Il CSPI, infine, pur consapevole che il testo in esame riguarda ovviamente il sistema di istruzione e che la formazione professionale non può essere normata dall'amministrazione centrale, pone all'attenzione del Ministero la definizione di modalità uniformi per il passaggio all'istruzione professionale.

Di seguito, nel testo a fronte, alcune segnalazioni relative al contenuto della premessa e dei singoli articoli del testo in esame.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286”, ed in particolare l'articolo 45 in materia di iscrizione scolastica;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e in particolare articolo 1, comma 622 riguardante l'innalzamento dell'obbligo scolastico;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante “Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 e, in particolare, l'articolo 1-bis concernente “Norme in materia di scuole non statali”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;

VISTO il decreto Presidente Repubblica 22.6.2009, n. 122, concernente “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.10.2008, n. 169”;

VISTO il decreto Presidente Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, riguardante “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Tra i visti in premessa dovrebbero essere inseriti:

- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (revisione dei percorsi dell'istruzione professionale)

- l'Ordinanza n. 172/2020 sull'utilizzo dei giudizi descrittivi al posto dei voti in base decimale nella valutazione periodica e finale della scuola primaria



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, recante "Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione professionale";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della salute, 24 maggio 2018, n. 92 recante "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 21 maggio 2001 n. 90 recante "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001";

VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4 recante "Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno";

VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno";

RITENUTO di disporre, in ragione dell'autonomia curricolare delle istituzioni scolastiche, che gli esami integrativi e di idoneità si svolgano nella sede dell'istituzione scolastica di successiva iscrizione;

VISTO il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (di seguito CSPI) nella seduta plenaria del ...;

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI: ...

RESA l'informativa alle organizzazioni sindacali in data ...;

DECRETA



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Oggetto e definizioni)</i></p> <p>1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, lo svolgimento degli esami integrativi e degli esami di idoneità nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.</p> <p>2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a) Ministro: Ministro dell'istruzione;</p> <p>b) Ministero: Ministero dell'istruzione;</p> <p>c) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;</p> <p>d) Legge: legge 27 dicembre 2006, n. 296;</p> <p>e) Decreto del Presidente della Repubblica: decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;</p> <p>f) Istruzione parentale: l'attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione. Requisiti di ammissione)</i></p> <p>1. Gli esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell'articolo 23 del Decreto legislativo.</p> <p>2. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.</p> <p>3. Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.</p> <p>4. Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.</p> <p>5. Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe, gli alunni ad alto potenziale intellettivo, opportunamente certificato, senza interruzione della frequenza scolastica.</p> <p>6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.</p> <p>7. Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.</p>	<p style="text-align: right;">Art. 2, comma 4 Vedere premessa</p> <p style="text-align: right;">Art. 2, comma 5 Vedere premessa</p> <p style="text-align: right;">Art. 2, comma 6 - Il CSPI ritiene che dovrebbe essere mantenuto quanto già previsto dalla vigente normativa ossia che la sede di esame per l'istruzione parentale sia la scuola del territorio di residenza e non "una" scuola come genericamente indicato nel comma</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

8. In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Articolo 3

*(Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione.
Modalità di svolgimento)*

1. I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica assegna la programmazione d'esame in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti.

2. Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

3. L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.

4. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti.

5. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

6. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

7. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.

8. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 6 e 7 è integrata con un docente per le attività di sostegno.

9. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.

Art. 3, comma 1 - Anche in questo caso il CSPI ritiene che la scuola presso la quale sostenere gli esami di idoneità sia quella del territorio di residenza e non quella "prescelta". Inoltre, nel secondo periodo dello stesso comma sarebbe opportuno affermare che "l'istituzione scolastica accerta gli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo" al posto delle parole "assegna la programmazione d'esame" (in quanto non pertinente con il primo ciclo)

Art. 3, comma 4 - Il CSPI richiede di uniformare le modalità di nomina della commissione da parte del dirigente scolastico a quanto previsto nel secondo ciclo (vedi art. 4, comma 3, del decreto in esame)

Art. 3, comma 6 - Per semplificare le operazioni d'esame il CSPI chiede di non fare riferimento al consiglio di classe, ma prevedere che la commissione sia composta dai docenti delle discipline inserite nel piano di studi

Art. 3, comma 8 - Il riferimento deve essere al solo comma 6

Art. 3, commi 8 e 10 - Il CSPI ritiene non debba essere previsto il docente di sostegno in quanto tale presenza non coerente con le procedure e la normativa vigente



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>10. Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento la programmazione di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.</p> <p>11. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.</p>	<p>Al comma 10, inoltre, il CSPI propone di specificare che il riferimento è al PEI "<i>laddove presente</i>", in quanto detto Piano potrebbe anche non esserci. Dovrebbe essere specificato, altresì, che l'ammissione di uno studente con disabilità può essere effettuata anche senza esami di idoneità</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado)</i></p> <p>1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.</p> <p>2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.</p> <p>3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.</p> <p>4. Possono sostenere gli esami integrativi:</p> <p>a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;</p> <p>b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.</p> <p>5. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.</p> <p>6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.</p> <p>7. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

8. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritte-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

10. Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di subordinare l'iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative prove di verifica:

a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lett. b);

b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.

11. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica.

12. L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

13. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Art. 4, comma 12

Vedere premessa

(il CSPI, in coerenza con quanto esplicitato in premessa, suggerisce di semplificare il comma 12 lasciando solo il secondo periodo)

Articolo 5

(Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Sessione e requisiti di ammissione)

1. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

3. Possono sostenere gli esami di idoneità:

a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;

b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

4. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

5. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

Art. 5, comma 3, lett. b)

Vedere premessa

Il CSPI, in coerenza con quanto indicato in premessa, **propone di aggiungere il seguente comma 6:**
"Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione"

Articolo 6

*(Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado.
Commissioni e prove d'esame)*

1. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

2. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricula ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

All'art. 6 inserire un riferimento allo svolgimento delle prove per i candidati con DSA



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>3. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.</p> <p>4. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.</p> <p>5. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.</p> <p>6. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 7 (<i>Abrogazioni</i>)</p> <p>1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dell'Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 21 maggio 2001, n. 90.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8 (<i>Verifica e monitoraggio</i>)</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 12 comma 5 del Decreto Legislativo, nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sulla organizzazione e la gestione degli esami di idoneità ed integrativi.</p>	
<p>Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.</p> <p style="text-align: center;">IL MINISTRO <i>On. dott.ssa Lucia Azzolina</i></p>	

Il CSPI, pertanto, esprime il proprio parere nei termini sopra esposti.